

L'usura tra Santa Croce e Santa Maria Novella: Pietro de Trabibus e Remigio de' Girolami a confronto

di Roberto Lambertini

In the spell of time between 1290 and 1310, two Mendicant friars active in Florence dealt with the controversial issue of usury: the Franciscan *lector* Peter of Trabibus, who until now has been studied primarily for his relationship to Olivi's teaching, and the much more famous Dominican Remigio de' Girolami. In the mid-nineties of the thirteenth century, in the context of his quodlibetal questions, Peter of Trabibus discusses the social role of merchants and he broaches the question of the restitution of usurious gains. Some years later, Remigio also deals with similar issues in his quodlibetal questions and writes a treatise – critically edited by Ovidio Capitani – that bears the title *De peccato usurae*. These texts are only partially edited but offer the opportunity of comparing the positions held by two *lectores* who taught in Mendicant *studia* that played an essential role in the Florentine cultural milieu. On the one hand, this article contributes to a broader understanding of the relationship between Dominican friars and the making of Florentine identity; on the other, it provides new evidence for the scholarly debate concerning the differences existing between Dominican and Franciscan approaches to economic ethics in the late Middle Ages.

Middle Ages; 13th-14th Centuries; Dominican Order; Franciscan Order; Florence; Convent of Santa Maria Novella; Convent of Santa Croce; Remigio de' Girolami; Peter of Trabibus; Quodlibetal Literature; Usury.

Il francescano Pietro de Trabibus parla di una goccia di vino, che una volta caduta nell'Arno, non sarebbe più discernibile¹; il domenicano Remigio de' Girolami spiega in che senso si può dire che l'Arno “corra” anche se non ha piedi². La presenza del fiume d'argento nel paesaggio immaginativo in cui collocano

¹ Petrus de Trabibus, *Quodlibet*, I, 43, ms Firenze, Biblioteca Nazionale Centrale, Conv. soppr. D 6.359, f. 113ra: «una gutta vini proiecta in Arnum...».

² Capitani, *Il “De peccato usure”*, p. 646: «Sicut enim dicimus quod pratum ridet cum non habeat os, idest floret; et quod Arnus currit, cum non habeat pedes, idest fluit».

i loro esempi collega due autori che hanno in comune la città in cui hanno insegnato in uno *studium* appartenente a un ordine mendicante, ma che sono distinti da numerosi aspetti. Anche se la distanza tra Santa Croce e Santa Maria Novella può essere colmata in mezz'ora a piedi, i due *lectores* appartenevano a due ordini mendicanti che, nonostante – o forse in ragione di – quelle similarità, si trovavano in quel periodo in forte concorrenza. Anche il rapporto di questi due personaggi con Firenze è molto diverso: mentre per Remigio possediamo una documentazione inusualmente ricca a proposito del suo ruolo (e di quello dei suoi familiari) nella vita politica fiorentina³, gran parte della biografia di Pietro de Trabibus rimane, per lo meno fino ad oggi, sconosciuta⁴.

L'identificazione di *Trabibus* con un toponimo, molto probabilmente corrispondente a Pontelatrate nelle Marche centrali, non è molto di più che una ragionevole congettura. Sono le sue stesse opere a testimoniare la sua attività di *lector* a metà degli anni Novanta del XIII secolo: è lui stesso ad affermare, nel redigere l'*Ordinatio* del suo *Commento alle Sentenze*, che a quella data aveva già insegnato da numerosi anni negli *studia* del suo ordine⁵. Già una informazione così limitata fa emergere un'ulteriore differenza tra i due autori oggetto del presente confronto: le loro discussioni sull'usura sono separate da almeno un decennio.

Tuttavia, resto convinto del fatto che una tale comparazione possa contribuire a comprendere meglio, grazie al confronto, alcune specificità di Remigio nella prospettiva di un volume che si prefigge di indagare il contributo suo e di altri membri dell'ordine domenicano alla formazione di una coscienza cittadina. Un tale confronto è tanto più opportuno in quanto, come è noto, il discorso medievale sull'usura non è caratterizzato da un confronto tra posizioni favorevoli o contrarie alla liceità di quello che noi chiameremmo interesse, ritenuto in via di principio inaccettabile, ma da differenziazioni, anche profonde, non solo a proposito di quali pratiche finanziarie o commerciali siano da ritenere usurarie ma anche su quali siano gli argomenti che giustificano il condiviso divieto dell'usura⁶.

³ Basti il rimando a Panella, *Dal bene comune al bene del comune*; si veda anche il sito <<http://www.e-theca.net/emiliopanella/remigio/index.htm>> curato da E. Panella.

⁴ Si veda la voce pubblicata Hijden e Roest, *Petrus de Trabibus*; ma soprattutto Friedman, *Peter of Trabibus*; si attende Friedman, *The Sentences Commentary of Peter of Trabibus*.

⁵ Passo edito in Huning, *Die Stellung*, p. 201.

⁶ All'analisi delle argomentazioni è dedicato l'importante Langholm, *Economics*. La bibliografia sulla teoria dell'usura è notoriamente vastissima; in quel che segue mi limiterò a rimandare alle opere di volta in volta utilizzate ricordando, per un repertorio prezioso e aggiornato, Basile, *Credito*. Un grande esperto come Julius Kirshner si è intensivamente occupato di dibattiti fiorentini a proposito del funzionamento del Monte del Comune, dibattiti cui hanno preso parte anche esponenti degli ordini mendicanti. Tali dibattiti, che riguardano anche l'usura, si collocano tuttavia in un periodo di tempo posteriore ai limiti cronologici dell'indagine in cui si inserisce il presente contributo; uno degli articoli più noti a questo proposito è senza dubbio Kirshner, *Storm over the "Monte Comune"*, derivato da una pionieristica tesi che non ha ancora visto la luce come monografia; ma Kirshner è tornato su questi temi di recente, il che lascia bene sperare. Nonostante le punte polemiche, si veda Kirshner, *Authority, Reason, and Conscience*; sulle sue orme, con fondamentali edizioni di testi, si muove ormai Lawrin Armstrong.

La scolastica del Due e Trecento ha conosciuto anche un dibattito su quello che alcuni specialisti chiamano «the natural law case against usury», cioè su quali argomenti basati sulla legge naturale, e quindi sull'evidenza razionale (a prescindere quindi dai brani della Scrittura che condannano l'usura) possano essere considerati stringenti e quali no. Così, nell'eterogeneo amalgama del «discorso sull'usura», pionieristicamente indagato nella sua complessità da Giacomo Todeschini⁷, nel quale si mescolano stratificazioni lessicali, pratiche esegetiche e razionalizzazioni, si possono cogliere anche differenze di strategia argomentativa che non di rado riportano a una diversa percezione e interpretazione della sfera dell'operare economico⁸.

Tra le fonti che consentono di utilizzare Pietro de Trabibus in questo confronto hanno un rilievo prevalente i due *quodlibeta* tramandati dal codice della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze che sono oggetto anche del contributo di Andrea Tabarroni in questo volume, *Disciplinamento sociale e teologia nei "Quodlibeta" di Pietro de Trabibus*⁹. La pertinenza «economica» di alcune questioni discusse in questo contesto fu evidenziata già da Odd Langholm nel 1992, che pure riteneva ancora aperto il dibattito in merito alla loro attribuzione¹⁰. In seguito, Sylvain Piron è stato in grado di superare in modo che mi pare definitivo ogni dubbio, segnalando anche i rimandi tra i *quodlibeta* e un'attività di commento sui quattro libri delle *Sentenze* svolta dallo stesso Pietro nei medesimi anni, testimoniata da una *Lectura* sul secondo e terzo libro di Pietro Lombardo conservata nel medesimo codice¹¹. Del commento del teologo francescano possediamo poi anche quella che si può considerare una versione rielaborata, una *ordinatio*¹². Oramai più di sessanta anni fa, Gedeon Gál ha rivendicato a Pietro un commento al IV libro delle *Sentenze*, precedentemente attribuito all'omonimo teologo domenicano, poi papa Innocenzo V, Pietro di Tarantasia¹³. Anche in quest'opera poderosa è possibile ritrovare qualche spunto rilevante per il nostro interesse. Dagli elementi interni di datazione offerti dal secondo *quodlibet* è possibile proporre, con un grado di notevole verosimiglianza, che le due discussioni quodlibetali si siano svolte negli anni 1295 e 1296¹⁴; nel medesimo biennio Pietro avrebbe tenuto il suo corso sulle *Sentenze*, seguendo l'ordine, apparentemente contro-intuitivo, ma come

⁷ Basti qui ricordare Todeschini, *Il prezzo della salvezza* e Todeschini, *I mercanti e il tempo*.

⁸ Per una riflessione sui dibattiti più recenti: Lambertini, «Economia francescana».

⁹ Ms Firenze, Biblioteca Nazionale Centrale, Conv. soppr. D 6.359; una dettagliata descrizione del codice si trova in *Aegidii Romani Opera omnia*, I.2, pp. 89-111. Ceccarelli, *Concezioni economiche*, p. 277, n. 30 segnala l'esistenza di un'ulteriore copia delle questioni «economiche» di Pietro de Trabibus (ms Padova, Biblioteca Universitaria, 694, ff. 139r-140v), che non ha potuto essere indagata ai fini del presente studio per una mancanza di chi scrive.

¹⁰ Langholm, *Economics*, pp. 343-344.

¹¹ Piron, *Le poète et le théologien*, pp. 89-103.

¹² Si veda Piron, *La liberté divine*, p. 71.

¹³ Si veda Gál, *Commentarius*; il commento è conservato nel ms Firenze, Biblioteca Nazionale Centrale, Conv. soppr. A 5.1071.

¹⁴ Piron, *Franciscan Quodlibeta*, p. 410.

sappiamo molto diffuso, I-IV, II-III¹⁵. Per l'*ordinatio* è ragionevole pensare a un periodo successivo, anche se per ora non determinabile.

Come si diceva, alla storiografia specialistica è noto¹⁶ che Pietro ha discusso, nel primo *quodlibet*, se chi ha acquisito un guadagno con il prestito usurario debba restituire e se sia lecito sperare “qualcosa” per il fatto che si è depositata o prestata una certa quantità di denaro. Immediatamente di seguito, emerge anche la questione, indirettamente connessa con la questione dell'usura, dei proventi del gioco d'azzardo¹⁷; nel secondo *quodlibet*, invece, è stata affrontata la questione se sia lecito rivendere un bene a un prezzo più alto di quello pagato per averlo¹⁸. Nel commento al IV libro delle *Sentenze*, poi, sollevando numerosissimi interrogativi concernenti il sacramento della penitenza, il teologo minorita s'interroga anche sulla *restitutio*¹⁹. La “restituzione” è di tutta evidenza un problema molto scottante, a partire dal quale molte questioni riguardanti la prassi economica vengono affrontate: caso più che esplicito sono i commenti al IV delle *Sentenze*, dove uno dei luoghi deputati alla discussione dei fondamenti dell'etica-economica è appunto il ruolo che la restituzione del mal tolto ha nel sacramento della penitenza²⁰. A questo proposito Todeschini ha opportunamente osservato che solo un approccio storiografico troppo influenzato dalla ricerca di precorritivi di quelle che consideriamo le caratteristiche essenziali del pensiero economico moderno ha potuto trascurare la rilevanza del tema della *restitutio* – quando invece la restituzione del mal tolto fa pienamente parte della concezione medievale della ricchezza, che deve essere fatta circolare in modo virtuoso, non soltanto nella forma della compravendita –, ma anche in quello della donazione o della restituzione da parte di chi riconosce di avere acquisito in modo illecito²¹.

Se nella produzione a me nota di Pietro si affronta quindi in maniera “tangenziale” la questione dell'usura, le cose stanno assai diversamente per Remigio: tra le sue opere campeggia un *Tractatus de peccato usurae*²², datato al 1305-1306²³, che consiste in una trattazione articolata, che mira a dimostrare che l'usura, come del resto essenzialmente ogni peccato, contrasta con la natura, intesa nelle sue molteplici accezioni, fino a configurarsi come la cifra stessa del peccato, visto che il rapporto stesso con l'avversario, il diavolo, si

¹⁵ Piron, *Le poète et le théologien*, p. 92.

¹⁶ Oltre agli studi ricordati, si veda Ceccarelli, “*Whatever Economics*”, pp. 486-487 e 494-495.

¹⁷ Sul tema d'obbligo il riferimento a Ceccarelli, *Il gioco e il peccato*.

¹⁸ I titoli delle singole questioni sono già elencati in Glorieux, *La littérature quodlibétique*, II, pp. 229-232.

¹⁹ Si veda per esempio ms Firenze, Biblioteca Nazionale Centrale, Conv. sopr. A 5.1071, f. 91vb: «Queritur secundo de quo debeat fieri restitutio».

²⁰ Uno dei casi più commentati è quello di Duns Scoto, ma si veda anche Lambertini, *Sulla ricezione*, pp. 192-193.

²¹ Todeschini, *I mercanti e il tempio*, pp. 133-185; Per una recente scoperta in questo campo, Ceccarelli, Frigeni, *Un inedito sulle restituzioni*; ringrazio gli autori per avermene permesso la lettura prima della pubblicazione definitiva.

²² Per l'edizione si veda Capitani, *Il “De peccato usure”*, pp. 611-662.

²³ Gentili, *Girolami, Remigio de’*.

può – a detta di Remigio – configurare in termini di usura. Molto più sintetica e tecnica risulta la *determinatio* sulla vendita a pagamento dilazionato, che potrebbe anche essere la parte conclusiva di una *questio disputata*, quella in cui il *magister* – o comunque chi presiedeva – forniva la sua soluzione²⁴. Meno informative, nonostante i titoli, le questioni contenute nei *quodlibeta* di Remigio. Il primo *quodlibet* affronta il problema della *restitutio* chiedendosi se pecca chi ritarda la restituzione dovuta, ma approfondisce soprattutto il tema della prosecuzione o reiterazione del peccato; il secondo, all'articolo 14, *Utrum religiosi peccent mortaliter negotiando et emendo vilius ut vendant carius* concentra l'attenzione sulle caratteristiche dello stato di perfezione, ritenendo scontato che l'esercizio della mercatura non gli si addica²⁵.

Emilio Panella data i *quodlibeta* di Remigio tra 1303 e 1307; per la *determinatio* sulla *venditio*, anteriore al *Tractatus*, si indica 1303 come *terminus post quem*; il *Tractatus* è stato scritto verso 1305-1306²⁶; si può concludere indicativamente che sono posteriori di un decennio circa rispetto alla produzione di Pietro de Trabibus.

Il primo *quodlibet* di Pietro costituisce un'ulteriore prova, qualora ce ne fosse bisogno, del fatto che la discussione sulla *restitutio* si riverbera sulla concezione stessa dell'usura. La questione 38, infatti, si concentra sul problema, spesso discusso, se l'usuraio sia tenuto a restituire (come condizione di una penitenza compiuta e quindi valida), oltre a quanto guadagnato con la sua attività feneratizia, anche ulteriori guadagni realizzati utilizzando i proventi usurari²⁷. Pietro risponde con una distinzione tra i beni che sono consumabili con l'uso e quelli che invece producono frutto; solo nel secondo caso l'usuraio è tenuto a restituire non solo il mal tolto, ma anche i proventi derivanti dal bene acquistato, deducendo le spese derivate dal suo mantenimento²⁸. Diverso invece il caso degli *usu consumptibilia*, tra i quali Pietro annovera vino, grano e denaro: questi non fruttano (il francescano usa addirittura il controverso termine “sterili”²⁹) infatti se non in virtù di quello che chiama *indu-*

²⁴ Capitani, *La “venditio ad terminum”*, pp. 343-345. Degna di nota mi pare una formula del colophon (p. 345), che recita «secundum fratrem Remigium» ma che probabilmente non significa, come in altri contesti, «secondo l'opinione», visto che nell'intitolazione l'attribuzione è formulata con l'usuale genitivo: «fratris Remigii florentini».

²⁵ Panella, *I quodlibeti*.

²⁶ Si veda Gentili, *Girolami, Remigio de'*.

²⁷ Petrus de Trabibus, *Quodlibet I*, q. 38, ms cit., f. 113rb, *Utrum lucrum acquisitum ex fenore usurarum teneatur habens reddere*.

²⁸ *Ibid.*: «Respondeo quod rerum duplex est differentia, quia quedam sunt quarum usus est ipsarum consumptio nec habent usum sequestrabilem a dominio, quedam vero sunt que habent usum preter ipsarum consumptionem, ut est equus et domus. Igitur si queras utrum quis debeat reddere lucrum quod habuit de rebus habentibus fructum acquisitis per usuram, ex quibus postea per emptionem iustam quedam alia acquisivit dicunt doctores quod sic quia tales res habent fructum et ideo debet homo reddere lucrum cum re deductis tamen suis laboribus vel expensis».

²⁹ *Ibid.*: «si autem res est sterilis»; si veda Langholm, *Economics, ad indicem* (Argument from the sterility of money).

*stria*³⁰. In filigrana, si coglie quindi l'interpretazione dell'usura che è sottesa a questa posizione: chi presta non avrebbe diritto a un di più (Pietro parla altrove anche di *ex crescentia*) perché in realtà ciò che fa fruttare il denaro concesso in prestito sono solo il lavoro e l'abilità di chi lo riceve in prestito. Senza esplicitarne i nomi, il teologo minorita dice che questa tesi è sostenuta da non meglio precisati *doctores*. In effetti, la tesi opposta è sostenuta da Guglielmo di Auxerre³¹, mentre Tommaso d'Aquino e Riccardo di Mediavilla³² avevano già difeso la posizione assunta qui da Pietro. Forse il *lector* fiorentino fa riferimento proprio a costoro³³.

Poiché l'opera di Pietro de Trabibus ha avuto l'attenzione della storiografia in quanto esempio di precoce recezione dell'insegnamento oliviano³⁴, metterò conto far presente che anche il maestro di Sérignan nega che in tali casi si possa costringere alla restituzione, facendo riferimento all'opinione condivisa da alcuni *magni*³⁵. In particolare, Olivi evidenzia, tra l'altro, che il denaro non frutta se non per l'«industria mercantis»³⁶. *Industria* è il termine (non tomasiano) che Pietro de Trabibus e Olivi hanno in comune ma questo punto di contatto non è sufficiente a dimostrare una dipendenza diretta, visto che *industria* è usato anche in un altro maestro francescano, il già ricordato Riccardo di Mediavilla³⁷.

Sempre nel primo *quodlibet* Pietro discute del nesso tra la speranza di ottenere un beneficio dal fatto di prestare e il peccato di usura: «Si licet aliquid sperare de pecunia sub deposito vel sub mutuo data»³⁸. In considerazione dell'importanza rivestita, nel discorso medievale sull'usura, dell'*intentio* con la quale viene concesso un prestito³⁹, e della presenza dello stesso termine «sperare» nella resa della *Vulgata* di uno dei brani neotestamentari più citati (Luca 6.35: «mutuum date, nihil inde sperantes»), è interessante rilevare che qui Pietro non crede che la speranza, sia essa la motivazione principale, o soltanto secondaria della concessione del prestito, lo configuri per ciò stesso

³⁰ *Ibid.*: «Si autem res est sterilis et sine fructu separabili a dominio, sicut est vinum, frumentum et pecunia, dicunt quod non tenetur quia de se nullum fructum habent nisi ex industria procurantis sicut ex formali et illa re sicut ex materiali et per accidens et si arguatur per illam legem «neminem fieri locupletiorum alterius dampno» dixerunt quod iste non fit locupletior dampno alterius sed suo exercitio».

³¹ Langholm, *Economics*, pp. 86-87.

³² *Ibid.*, pp. 244-245 e pp. 338-339.

³³ Infatti Richardus de Mediavilla, *Super Quartum librum Sententiarum*, d. XV, art. V, q. 6, p. 224, imposta la sua soluzione a partire dalla distinzione tra beni che si consumano con l'uso e quindi non danno «frutto».

³⁴ Piron, *Le poète et le théologien*, p. 100; Ceccarelli, «Whatever Economics», pp. 486-487; un'influenza di Olivi su Pietro di Trabibus in altri ambiti di riflessione è evidenziata da altri studi; mi limito a citare: Piron, *La liberté*, in part. p. 71.

³⁵ Olivi, *De contractibus*, III, pp. 256-264.

³⁶ *Ibid.*, p. 262: «Cum ista pecunia non lucretur nisi per mercantis industriam».

³⁷ Richardus de Mediavilla, *In quartum Sententiarum*, d. 15, q. 6, f. 93vb: «lucrum enim proveniens de pecunia non est fructus eius, sed humane industrie vel laboris».

³⁸ Petrus de Trabibus, *Quodlibet I*, q. 39, ms cit., f. 113rb.

³⁹ Si veda per esempio la tradizionale sintesi di Wood, *Medieval Economic Thought*, pp. 159-160 e *ad indicem*.

come usurario. Esclusa la speranza che influenza solo in modo secondario la decisione di concedere il prestito, perché non è riprovevole, Pietro sostiene che chi presta in primo luogo con la speranza di ottenerne qualcosa si macchia di una colpa e può essere opportunamente esortato alla restituzione, ma non può esservi costretto, perché non si tratta di usura in senso proprio⁴⁰.

Alla problematica della restituzione è connessa anche la questione immediatamente seguente, dove Pietro, come peraltro ha già rilevato Ceccarelli, concorda con una tradizione che distingue nettamente l'usura da altre forme di «turpe lucrum»⁴¹. In particolare, qui si fa il caso del gioco dei dadi che, come il meretricio, costituisce un peccato, ma dà origine a un contratto lecito. L'usuraio deve restituire, non la prostituta. La menzione della caduta in desuetudine di una «*greca constitutio*» (definizione con la quale s'intende una disposizione del codice giustiniano, che stabilisce il contrario) riecheggia quanto a questo proposito si poteva leggere sia in Tommaso sia in Olivi⁴². Riccardo di Mediavilla, invece, aveva tenuto a motivare perché il gioco dei dadi, diversamente da altre forme di «turpe lucrum», obbliga alla restituzione di quanto vinto⁴³.

Nel secondo *quodlibet*, alla *quaestio* 20, chiedendosi se sia lecito vendere un bene a un prezzo maggiore di quello al quale lo si è comprato, Pietro non menziona pratiche usuarie, ma difende il diritto dei mercanti a un lucro moderato e nega che nello scambio sia necessario attenersi a un prezzo giusto che sia *punctuale*. Piuttosto, il francescano ritiene che nello scambio economico si verifichi una dinamica di approssimazione al *medium iustitiae*, e che non si debbano per questo indurre scrupoli di coscienza nei mercanti⁴⁴. Questa soluzione è stata autorevolmente avvicinata a quella sostenuta da Olivi nella

⁴⁰ *Ibid.*, f. 113rb: «sperare potest quis dupliciter, quia uno modo principaliter propter lucrum dat pecuniam et tunc sperat aliquid habere et tali modo non licet, sed iudicandi tales male agere sicut dicitur extra de usuris Consuluit tales sunt iudicandi male agere in iudicio anime, licet non possint dici usurarii et ideo dicit quod sunt inducendi efficaciter reddere et glossa dicit ibi inducendi sed non cogendi».

⁴¹ Ceccarelli, *Il gioco*, in part. pp. 111-129 e pp. 200-201.

⁴² Petrus de Trabibus, *Quodlibet*, I, q. 40, f. 113va: «ad aliud dicendum quod illa greca constitutio non obligat omnes et dato quod obligaret, dico quod est abrogata (ms: arrogata) per dessuetudinem». Si veda Thomas de Aquino, *Summa Theologiae*, IIa-IIae, q. 32, a. 7, p. 257: «Aliquid videtur ulterius illicitum ex iure positivo civili, quod prohibet universaliter tale lucrum. Sed quia ius civile non obligat omnes, sed eos solos qui sunt his legibus subiectis et iterum per desuetudinem abrogari potest (...)»; Olivi, *De contractibus*, III, 18, p. 260: «Quamvis autem alique leges civiles quondam edite fuerint contra nimium et nimis improbum ludum, hodie tamen per contrariam consuetudinem abolite reputantur». Sul dibattito si veda Ceccarelli, *Il gioco*, pp. 116-117; sulla posizione di Pietro de Trabibus, pp. 215-216.

⁴³ La posizione è espressa nel *Quodlibet*, II, q. 29, trascritto anche in Ceccarelli, *Il gioco*, pp. 444-447; si veda anche Richardus de Mediavilla, *In quartum librum Sententiarum*, d. XV, art. V., q. 8, f. 225rb-227ra. Dobbiamo ad Alain Boureau una rinascita dell'interesse per questo autore: tra i molti volumi di edizioni e studi ricordo Richard de Mediavilla, *Premier Quodlibet*.

⁴⁴ Petrus de Trabibus, *Quodlibet*, II, q. 20, f. 117va: «quia si tale medium punctuale esset de necessitate salutis vendentis et ementis, cum iudicia ipsorum sint valde varia, dicendo "sic bene valet" et alius non credit, vel sic, tunc quilibet esset in scrupolo et periculo damnationis (...)». Si veda anche il commento di Evangelisti, *Il pensiero economico*, p. 177.

prima parte del suo *De contractibus*⁴⁵, anche se in Pietro de Trabibus non si incontra quello che è considerato, da Todeschini a Ceccarelli, da Kaye a Evangelisti⁴⁶, un termine chiave della posizione oliviana: *latitudo*.

Nel commento al IV libro delle *Sentenze* del francescano l'usura compare di nuovo nel contesto della discussione sulla restituzione, come esempio di pratica con la quale si causa un danno al prossimo, costringendo l'indigente a pagare per avere un prestito⁴⁷. Il contesto di questa esemplificazione è quello della giustificazione del dovere di restituzione, che viene introdotta in risposta all'obiezione, evidentemente costruita *ad hoc*, secondo la quale prima del peccato originale tutto era in comune e mancherebbe una giustificazione del perché in seguito a un peccato gli uomini dovrebbero acquisire diritti di cui prima non godevano. Anche sotto questa forma si riconosce un nesso problematico che dopo la trattazione offertane, di lì a qualche anno, da Scoto, sarebbe diventato una sorta di "luogo classico" della riflessione francescana sull'origine della proprietà nel passaggio allo stato post-lapsario⁴⁸. Nella ricostruzione di Pietro, gli uomini prima del peccato avevano tutti i medesimi bisogni necessari, per soddisfare i quali quanto disponibile era più che sufficiente. Essendo mutata la situazione, variando le esigenze e subentrando uno stato d'indigenza, l'*appropriatio* è stata introdotta senza contrastare né il diritto naturale né quel possesso comune originario (che Pietro chiama in questo contesto *ius commune*)⁴⁹. Il francescano sembra quindi concordare con coloro per i quali i mutamenti causati dal peccato originale non costituiscono una cesura rispetto a una sostanziale continuità dello *ius naturale*. Continuando la trattazione dei vari aspetti della *restitutio*, anche in questo ambito Pietro affronta la questione del gioco dei dadi, sostenendo che, pur essendo opportuno consigliare al vincente la restituzione al perdente, nel caso del gioco d'azzardo essa non costituisce una condizione necessaria dell'assoluzione⁵⁰.

⁴⁵ Olivi, *De contractibus*, I, 12, p. 102: «sub aliqua latitudine competentis»; per l'accostamento: Piron, *Le poète et le théologien*, p. 100; Ceccarelli, "Whatever Economics", p. 490.

⁴⁶ Todeschini, Olivi, p. 228; Kaye, *Economy and Nature*, pp. 95-99 e pp. 124-126; Evangelisti, *Il pensiero economico*, pp. 130-131.

⁴⁷ Petrus de Trabibus, *In Quartum Sententiarum*, d. 15, q. *De quo debeat fieri restitutio*, ms Firenze, Biblioteca Nazionale Centrale, Conv. soppr. A 5.1071, f. 92vb.

⁴⁸ Su questo basti il rimando a Töpfer, *Urzustand*, e al più recente Lambertini, *Hôtes de l'Éden*.

⁴⁹ Petrus de Trabibus, *In Quartum Sententiarum*, d. 15, q. *De quo debeat fieri restitutio*, ms cit., f. 92vb: «ad primum dicendum quod ante peccatum non indigebat homo bonis exterioribus nisi ad necessitatem, que omnibus esset communis et equalis ut ad alimentum et ad habitacionem et quandam exercitationem, ad que omnibus sufficientia magna esset; per peccatum autem incurrit homo multas necessitates proprias et diuersas et indigencias multas et defectus etiam rerum qui (pro: que) non fuissent et ideo non est contra dictamen iuris naturalis nec contra ius illud commune suggerente necessitate propria quod appropriacio quedam fiat quia ius commune quantum ad necessitatem cuiuslibet adhuc manet tempore omni extreme necessitatis; peccaret per rapinam vel furtum quicumque alii non sibi necessarium denegaret». Con questa affermazione Pietro si richiama alla dottrina canonistica per cui l'estrema necessità prevale sui diritti di proprietà, Couvreur, *Les pauvres*, in part. pp. 45-154.

⁵⁰ Petrus de Trabibus, *In Quartum Sententiarum*, d. 15, q. *De quo debeat fieri restitutio*, ms cit., f. 94va.

Passando da Santa Croce a Santa Maria Novella, il *Tractatus de peccato usure* di Remigio si impone immediatamente per l'appartenenza a una diversa tipologia letteraria. Mentre per Pietro si tratta di brevi questioni inserite in una serie (più contenutisticamente coesa nel commento alle *Sentenze*, ovviamente più eterogenea nei *quodlibeta*)⁵¹, il teologo domenicano articola la trattazione in capitoli, che in verità contengono anch'essi una sezione dialettica, introdotta usualmente da un *sed contra*, dove si confrontano argomenti contrapposti alla tesi da sostenere. Già Odd Langholm ha evidenziato che il trattato si divide in effetti in più sezioni⁵². La prima con funzione più introduttiva, è dedicata alla dimostrazione che ogni peccato è contro natura e che l'usura, essendo un peccato, è per eccellenza contro natura, anzi, in un certo senso dei termini non solo ogni usuraio è peccatore, ma anche ogni peccatore è usuraio⁵³. Questa tendenza all'estremizzazione dell'argomento, che non rifugge dall'iperbole, trova la sua espressione più piena nella seconda parte, dove – come ha scritto Langholm – Remigio dà libero corso alla sua immaginazione⁵⁴. Per lui dimostrare che l'usura è contro natura non si limita al più ovvio rimando all'opinione aristotelica, per la quale la moneta, di per sé sterile, nella pratica feneratizia si riproduce in modo innaturale⁵⁵. Il maestro domenicano aggiunge che essa contrasta con la natura della terra, che si lascia impregnare dalla pioggia, mentre l'usuraio ha sempre sete⁵⁶. È contro la natura dei vegetali, che hanno una sola stagione in cui portano frutto, mentre l'usuraio – in apparenza – fa fruttificare in continuazione il denaro concesso in prestito, in ogni mese dell'anno, senza quiete⁵⁷. Ma è anche contro la natura celeste, per esempio contro il moto delle stelle fisse, che compiono il loro corso in trentaseimila anni, mentre l'usuraio stringe patti che raramente hanno un'estensione temporale più che annuale⁵⁸. È contrario alla natura dei segni zodiacali, per esempio dell'Ariete, che colpisce con le corna anteriori e non con le zampe posteriori; l'usuraio, invece, dapprima non colpisce, anzi sembra venire in aiuto, ma poi sferra l'attacco con l'estorsione delle usure⁵⁹.

Non stupisce che il giovane Capitani, di fronte a questa superfetazione di immagini quasi stucchevole, sia ricorso alla proposta di vedervi una raccolta di materiali predicabili⁶⁰. In effetti, qui si palesa il gusto dell'enumerazione e dell'accumulazione tipico di certo *sermo modernus*. Lo stesso *Tractatus*, che esordisce con un tema vero e proprio, «Peccatores peccatoribus fenerantur»,

⁵¹ Hamesse, *Theological Quaestiones*, pp. 30-38.

⁵² Langholm, *Economics*, pp. 459-470.

⁵³ Remigio, *De peccato usure*, in Capitani, *Il "De peccato usure"*, p. 628: «Quod quidem potest dupliciter intelligi. Uno modo quod omnis fenerans peccet, alio modo quod omnis peccator sit fenerator».

⁵⁴ Langholm, *Economics*, p. 459.

⁵⁵ Remigio, *De peccato usure*, p. 644.

⁵⁶ *Ibid.*, p. 629.

⁵⁷ *Ibid.*, pp. 631-632.

⁵⁸ *Ibid.*, p. 638.

⁵⁹ *Ibid.*, pp. 639-640.

⁶⁰ *Ibid.*, p. 598.

affrontato con la tecnica della *divisio*, potrebbe essere il risultato di un ampliamento di un testo originariamente omiletico⁶¹.

Con il ventunesimo capitolo si può far iniziare una terza parte del trattato, in cui, volendo dimostrare che l'usura è contraria a tutti i tipi di legge, da quella naturale a quella civile, ricorre alla Scrittura, al diritto, e ai già menzionati «argomenti razionali». Già in sede di edizione del testo, Ovidio Capitani ha mostrato che questa parte del trattato dipende in modo letterale, anche se non dichiarato, dalle questioni *De malo* di Tommaso d'Aquino⁶². Vi si ritrovano quindi le argomentazioni divenute ormai «classiche» agli inizi del Trecento: tra queste anche una cui abbiamo visto far riferimento Pietro de Trabibus, quella basata sulla distinzione tra beni il cui uso coincide con la loro consumazione e quelli che invece non sono di questo tipo. Tra i primi, pur non parlando di sterilità, Remigio inserisce anche il denaro, ottenendo il risultato di sostenere che l'usuraio distingue l'indistinguibile, la sostanza e l'uso del denaro, addebitando un costo anche per l'uso⁶³. Altro punto di contatto è costituito dal giudizio morale sulla speranza di un beneficio spontaneamente riconosciuto dal destinatario di un prestito gratuito. Per Remigio l'usura consiste proprio nell'esigere ciò che è concesso solo sperare⁶⁴.

Come si è visto, la configurazione dei testi non rende agevole una comparazione completa tra i due autori: Pietro affronta la questione dell'usura in particolare dall'angolatura della *restitutio*, mentre l'unico testo a me noto in cui Remigio parla di *restitutio* si chiede in realtà se una dilazione nella restituzione costituisca di per sé un ulteriore peccato⁶⁵. D'altra parte, Remigio fa ricorso all'argomento della vendita del tempo; anzi, nella sua *Determinatio* – molto dipendente dall'epistola che Tommaso dedicò alle vendite con pagamento dilazionato⁶⁶ – esso costituisce il criterio fondamentale per condannare come usuarie tutta una serie di pratiche, sia da parte del venditore, sia da parte del compratore⁶⁷. A questa data Olivi aveva già affrontato in modo

⁶¹ *Ibid.*, p. 611: «In verbo proposito, si de fenore proprie dicto exponatur circa homines mundanos, tria tangit horrenda, scilicet mundanorum perversum statum, quia peccatores peccatoribus (...)».

⁶² Capitani, *Il "De peccato usure"*, pp. 564-574.

⁶³ Remigio, *De peccato usure*, pp. 648-649: «Set in illis rebus quarum usus est earum consumptio non est alius rerum usus rei quam ipsa res, unde cuicumque conceditur usus talium rerum, conceditur ipsarum dominium et econtra (...) pecunia expensa consummitur expendenti et naturaliter et moraliter (...)». Sul tema del denaro come bene che si consuma con l'uso, si veda anche Lambertini, *"Pecunia adsidua"*.

⁶⁴ Remigio, *De peccato usure*, pp. 636-637.

⁶⁵ Si veda sopra, nota 25.

⁶⁶ Capitani, *La "venditio ad terminum"*, pp. 343-354.

⁶⁷ Girolami, *Determinatio*, pp. 343-344: «Tamen propter intentionem contractus talis potest esse illicitus. Si enim intentio feratur ad hoc ut vendatur tempus, semper est usura ex parte eius qui vendit tempus. Hoc potest esse et ex parte vendentis mercationem et ex parte ementis eam». Un laconico riferimento alla «vendita del tempo», con l'identificazione tra il caso in cui «aliquis vendit plus propter terminum» e usura anche in Remigio de' Girolami, *Contra falsos*, pp. 214-215.

originale il tema della «vendita del tempo»⁶⁸, ma Pietro de Trabibus non ne fa, a mia conoscenza, menzione.

Il Francescanesimo dei teologi divenne così (...) un vero e proprio laboratorio di definizioni riguardanti il dominio sulle cose, la capacità del denaro di riprodursi e la produttività della ricchezza commerciabile; mentre nello stesso arco di anni (1260-1310 circa) i protagonisti dell'accademia domenicana, Alberto Magno, Tommaso d'Aquino, Egidio di Lessines, Remigio de' Girolami, componevano progressivamente un altro codice della ricchezza cristiana, forse meno sistematico, organizzato tuttavia anch'esso da una ricerca, terminologica e logica, dei criteri utili a definire la funzionalità della ricchezza all'edificazione della *civitas christiana*.

Così scrive Giacomo Todeschini in *I mercanti e il tempio*⁶⁹. Per una serie di ragioni, anche contingenti, che dovrebbero essere emerse nel contesto della trattazione, il confronto qui proposto tra Pietro e Remigio, esponenti dei Minori e dei Predicatori a Firenze negli anni a cavaliere tra Duecento e Trecento, non può costituire in sé una verifica – pur ineludibile – dei giudizi proposti dal medievista triestino. Tra i due *lectores* emerge, date le fonti disponibili, più che altro una differenza di approccio. Per il primo, al centro dell'attenzione sembra essere la regolamentazione della *restitutio*, rispetto alla quale l'usura costituisce la pietra di paragone dalla quale eventualmente distinguere pratiche lucrative che non sono soggette all'obbligo come condizione *sine qua non* dell'assoluzione. Remigio reimpiega invece i testi di Tommaso per un attacco “su larga scala” all'usura, di cui sente l'esigenza di dimostrare, ancora una volta, la peccaminosità; anzi di farne – in un crescendo iperbolico – la cifra simbolica del peccato in quanto tale.

⁶⁸ Sull'evoluzione e trasformazione dell'argomento della «vendita del tempo» si può vedere Langholm, *Economics*, pp. 369-370; più aggiornato Evangelisti, *Il pensiero economico*, pp. 152-154.

⁶⁹ Todeschini, *I mercanti*, p. 117.

Opere citate

- Aegidii Romani Opera Omnia, I. *Catalogo dei manoscritti (96-151)*, 2. Italia (Firenze, Padova, Venezia), a cura di F. Del Punta e C. Luna, Firenze 1989.
- F.A. Basile, *Credito, usura, prestito a interesse*, in «Reti Medievali Rivista», 11 (2010), 1, pp. 475-505.
- O. Capitani, *La "venditio ad terminum" nella valutazione morale di san Tommaso d'Aquino e di Remigio de' Girolami*, in «Bullettino dell'Istituto storico italiano per il medio evo e Archivio muratoriano», 70 (1958), pp. 299-363.
- O. Capitani, *Il "De peccato usure" di Remigio de' Girolami*, in «Studi medievali», s. III, 6 (1965), pp. 537-662.
- G. Ceccarelli, *Concezioni economiche dell'Occidente cristiano alla fine del medioevo*, in *Religione e istituzioni religiose nell'economia europea. 1000-1800*, a cura di F. Ammannati, Firenze, 2012, pp. 271-280.
- G. Ceccarelli, *Il gioco e il peccato. Economia e rischio nel tardo Medioevo*, Bologna 2003.
- G. Ceccarelli, "Whatever Economics": *Economic Thought in Quodlibeta*, in *Theological Quodlibeta in the Middle Ages. The Thirteenth Century*, Leiden-Boston 2006.
- G. Ceccarelli, R. Frigeni, *Un inedito sulle restituzioni di metà Duecento: l'"Opusculum" di Manfredi da Tortona*, in *"Male ablata". La restitution des biens mal acquis, XII^e-XV^e siècle*, a cura di J.-L. Gaulin, G. Todeschini, Roma 2019, pp. 25-50.
- G. Couvreur, *Les pauvres ont-ils des droits? : Recherches sur le vol en cas d'extrême nécessité depuis la "Concordia" de Gratien (1140) jusqu'à Guillaume d'Auxerre (†1231)*, Roma 1961.
- P. Evangelisti, *Il pensiero economico nel Medioevo. Ricchezza, povertà, mercato e moneta*, Roma 2016.
- R.L. Friedman, *Peter of Trabibus*, in *Encyclopedia of Medieval Philosophy*, a cura di H. Lagerlund, Dordrecht 2018 <https://link.springer.com/referenceworkentry/10.1007/978-94-024-1151-5_614-1> [consultato in aprile 2018].
- R.L. Friedman, *The Sentences Commentary of Peter of Trabibus (with Question Lists and Text Editions on Matter, Form, Body, and Soul)*, c.s.
- G. Gál, *Commentarius Petri de Trabibus in IV librum Sententiarum Petro de Tarantasia falso inscriptus*, in «Archivum franciscanum historicum», 45 (1952), pp. 241-278.
- S. Gentili, *Girolami de' Remigio*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, 56, Roma 2001, <http://www.treccani.it/enciclopedia/remigio-de-girolami_%28Dizionario-Biografico%29/> [consultato in aprile 2018].
- R. de' Girolami, *Contra falsos ecclesie professores*, a cura di F. Tamburini, Roma 1981.
- R. de' Girolami, *Determinatio utrum sit licitum vendere mercationes ad terminum*, in Capitani, *La "venditio ad terminum"*.
- P. Glorieux, *La littérature quodlibétique*, Paris 1925-1935.
- J. Hamesse, *Theological Quaestiones Quodlibetales*, in *Theological Quodlibeta in the Middle Ages. The Thirteenth Century*, a cura di C. Schabel, Leiden-Boston 2006, pp. 17-48.
- M. van den Hijden, B. Roest, *Petrus de Trabibus*, in *Franciscan Authors, 13th-18th Century: A Catalogue in Progress*, a cura di M. van der Heijden e B. Roest e accessibile online al sito <<http://users.bart.nl/~roestb/franciscan/index.htm>> [consultato in aprile 2018].
- H.-A. Huning, *Die Stellung des Petrus de Trabibus zur Philosophie. Nach dem zweiten Prolog zum ersten Buch seines Sentenzenkommentars. Ms 154*, Biblioteca Comunale, Assisi, in «Franziskanische Studien», 46 (1964), pp. 193-286.
- J. Kaye, *Economy and Nature in the Fourteenth Century. Money, Market Exchange and the Emergence of Scientific Thought*, Cambridge et alibi 1998.
- J. Kirshner, *Authority, Reason, and Conscience in Gregory of Rimini's "Questio prestitorum communis Venetiarum"*, in *Reichtum im späten Mittelalter. Politische Theorie – Ethische Norm – Soziale Akzeptanz*, Stuttgart 2015, pp. 115-143.
- J. Kirshner, *Storm over the "Monte Comune": Genesis of the Moral Controversy over the Public Debt of Florence*, in «Archivum fratrum praedicatorum» 53 (1983), pp. 219-276.
- R. Lambertini, "Economia francescana": *momenti del percorso di un concetto storiografico*, in «Divus Thomas», 119 (2016) 2, pp. 171-196.
- R. Lambertini, *Hôtes de l'Éden, maîtres du monde? Les hommes, les animaux et les choses avant et après la Chute*, in *Adam, la nature humaine, avant et après. Épistémologie de la Chute*, a cura di I. Rosier-Catach, G. Briguglia, Paris 2016, pp. 255-268.
- R. Lambertini, "Pecunia adsidua permutatione quodammodo extinguitur". *Spunti per una*

- definizione del denaro nel dibattito su usura e povertà francescana, in *I beni di questo mondo. Teorie etico-economiche nel laboratorio dell'Europa medievale*, Porto 2010, pp. 215-229.
- R. Lambertini, *Sulla ricezione delle tesi politiche di Francesco di Marchia: il caso di Guglielmo di Rubiò*, in "Ratio practica" e "ratio civilis". *Studi di etica e politica medievali per Giancarlo Garfagnini*, a cura di A. Rodolfi, Pisa 2016, pp. 189-205.
- O. Langholm, *Economics in the Medieval Schools, Wealth, Exchange, Value. Money and Usury according to the Paris Theological Tradition, 1200-1350*, Leiden-New York 1992.
- P. I. Olivi, *De contractibus*, in Pierre de Jean Olivi, *Traité des contrats*, a cura di S. Piron, Paris 2012.
- E. Panella, *Dal bene comune al bene del comune. I trattati politici di Remigio de' Girolami (1319) nella Firenze dei bianchi-neri*, Firenze 2014.
- E. Panella, *I quodlibeti di Remigio de' Girolami*, in «Memorie domenicane», 14 (1983), pp. 1-149, e sul sito <<http://www.e-theca.net/emiliopanella/remigio2/8300.htm>> [consultato in aprile 2018].
- Petrus de Trabibus, *Quodlibet*, ms Firenze, Biblioteca Nazionale Centrale, Conv. soppr. D 6.359.
- Petrus de Trabibus, *In Quartum Sententiarum*, ms Firenze, Biblioteca Nazionale Centrale, Conv. soppr. A 5.1071.
- S. Piron, *Franciscan Quodlibeta in Southern Studia and at Paris, 1280-1300*, in *Theological Quodlibeta in the Middle Ages. The Thirteenth Century*, a cura di C. Schabel, Leiden-Boston 2006, pp. 403-438.
- S. Piron, *La liberté divine et la destruction des idées chez Olivi*, in *Pierre de Jean Olivi (1248-1298). Pensée scolastique, dissidence spirituelle et société*, a cura di A. Boureau, S. Piron, Paris 1999, pp. 71-89.
- S. Piron, *Le poète et le théologien. Une rencontre dans le "Studium" de Santa Croce*, in «Pice-num seraphicum», 19 (2000), pp. 87-134.
- Richard de Mediavilla, *Premier Quodlibet*, a cura di A. Boureau, Paris 2015.
- Richardus de Mediavilla, *Super quatuor libros Sententiarum Petri Lombardi quaestiones subtilissimæ*, Brixiae 1581.
- Thomas de Aquino, *Summa Theologiae*, q. 32, in Thomas de Aquino, *Opera Omnia*, VIII, Roma 1895.
- G. Todeschini, *I mercanti e il tempio. La società cristiana e il circolo virtuoso della ricchezza fra medioevo ed Età Moderna*, Bologna 2002.
- G. Todeschini, *Il prezzo della salvezza. Lessici medievali del pensiero economico*, Roma 1994.
- G. Todeschini, *Olivi e il Mercator cristiano*, in *Pierre de Jean Olivi (1248-1298). Pensée scolastique, dissidence spirituelle et société*, a cura di A. Boureau, S. Piron, Paris 1999, pp. 217-237.
- B. Töpfer, *Urzustand und Sündenfall in der mittelalterlichen Gesellschafts- und Staatstheorie*, Stuttgart 1999.
- D. Wood, *Medieval Economic Thought*, Cambridge et alibi 2002.

Roberto Lambertini
Università di Macerata
roberto.lambertini@unimc.it